

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32
address email: morragni@tin.it / web site: www.studiomoriscoragni.com

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 16 settembre 2011

Circolare 19/2011: Aumento aliquota IVA al 21%

Gentile Cliente,

con un **comunicato stampa** di ieri sera, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato che la Manovra di ferragosto è stata inviata **per la pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 settembre.

Pertanto, a partire da **sabato 17 settembre 2011**, entrano in vigore l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA dal **20 al 21%**. Restano invece **invariate** le aliquote ridotte **del 4 e del 10%**.

Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, rileva il momento in cui l'operazione posta in essere si considera **effettuata ai fini IVA**; pertanto:

- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate **all'atto** della **consegna** o della **spedizione**;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il **pagamento del corrispettivo**, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Il soggetto IVA può ricorrere alla **fatturazione differita** a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica **l'aliquota ordinaria del 21%**, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dal 17 settembre.

Acconti pagati prima del 17 settembre soggetti all'IVA al 20%

Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli **acconti pagati prima del 17 settembre** sono soggetti all'aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l'aliquota del 21%.

Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l'aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all'operazione originaria è stata emessa prima di tale data.

Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei **confronti dello Stato** e degli enti pubblici indicati dall'art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc.), l'IVA diventa esigibile alla data del **pagamento del corrispettivo**.

Considerato che la fattura deve essere comunque emessa quando l'operazione si considera effettuata (es. consegna del bene), è stato previsto che il cedente/prestatore possa applicare **l'aliquota IVA del 20%** se la fattura viene emessa e annotata nel relativo registro (delle fatture emesse o dei corrispettivi) **prima del 17 settembre**

* * * * *

Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Dr. Fortunato Morisco